

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3280-B

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 6 marzo 1986*

**MODIFICATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 23 aprile 1986 (Stampato n. 1718)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AZZARO, ANGELINI VITO, ASTORI, AZZOLINI, BAT-  
TISTUZZI, BELLUSCIO, CACCIA, DUTTO, FIORINO**

---

Modifiche della legge 1° marzo 1965, n. 121, e della legge 10  
maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanza-  
mento del personale musicante delle Forze armate

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 5 maggio 1986*

---

**TESTO**

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE  
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Modifica della legge 1° marzo 1965, n. 121,  
concernente il reclutamento del perso-  
nale della banda dell'esercito.**

**ART. 1.**

1. Dopo l'articolo 26 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è inserito il seguente:

« ART. 26-bis. — I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 sono reclutati in base agli articoli 14 e seguenti ».

**TESTO**

MODIFICATO DALLA IV COMMISSIONE  
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Modifiche della legge 1° marzo 1965, n. 121,  
e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in  
materia di reclutamento e avanzamento  
del personale musicante delle Forze ar-  
mate.**

**ART. 1.**

1. Dopo l'articolo 26 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è aggiunto il seguente:

« ART. 26-bis. — I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 possono essere reclutati in base agli articoli 14, 16 e 17 ».

**ART. 2.**

1. Il comma secondo dell'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere reclutati anche secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'articolo 3 della predetta legge. I vincitori dei concorsi contraggono la ferma di cui all'articolo 4 della presente legge ».

2. Il comma quarto dell'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:

caporale, comune di prima classe,  
aviere scelto: quattro mesi;

caporal maggiore, sottocapo, primo  
aviere: cinque mesi;

sergente: due anni e sei mesi ».

3. All'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto in fine il seguente comma:

« I successivi avanzamenti, fino al grado di maresciallo maggiore, capo di prima classe, hanno luogo considerando la promozione ad anzianità al termine dei periodi minimi di permanenza nei gradi come definiti dalla tabella C annessa alla presente legge. Si prescinde dalle attribuzioni specifiche previste dalle tabelle B/1, B/2 e B/3 annesse alla presente legge, ma non dal superamento del corso di istruzione generale (corso IGP) e del corso di perfezionamento (corso P) ».